CITTA’ DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Adotta la seguente ordinanza avente per oggetto

Deroga all'ordinanza sindacale n. 99 del 14/11/2025 per la disciplina degli orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissioni sonore e disciplina orari delle attività di intrattenimento musicale all'interno di discoteche e sale da ballo già in possesso di formale autorizzazione

L’ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000111 DEL 19/12/2025**

IL SINDACO

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n. 99 del 14.11.2025 sono stati disciplinati gli orari delle attività di intrattenimento musicale nei pubblici esercizi con diffusione di emissione sonore;

RILEVATO che con il predetto atto è stato stabilito che "*nell'intero territorio comunale, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza* ***i Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione,*** *nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 31 maggio di ogni anno [...]* ***quando l'attività economica*** *con esclusiva ospitalità interna,* ***abbia richiesto l'autorizzazione al SUAP****, corredata da Studio d'Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica che attesti che le attività di intrattenimento musicale possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del DPCM 14/11/1997, con un valore limite di 60db(A) rilevati in facciata agli edifici con ambienti abitativi, ovvero di 40db(A) (rilevati nella stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa, qualora svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo,* ***non potranno diffondere né riprodurre all'interno musica di qualsiasi natura:***

a. *nelle notti tra la domenica e il lunedì, tra il lunedì e il martedì, tra il martedì e il mercoledì, tra il mercoledì e il giovedì, tra il giovedì e il venerdì* ***dopo le ore 00.30;***
b. *nelle notti tra venerdì e sabato* ***dopo le ore 01:00****;*
c. *nelle notti tra sabato e domenica, tra i prefestivi e i festivi, nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio (San Valentino), tra il lunedì e il martedì grasso (Carnevale) e nella notte tra l'8 ed il 9 marzo (festa della donna),* ***dopo le ore 02.00***";

DATO ATTO che con l'approssimarsi delle festività natalizie molti esercenti hanno chiesto la possibilità di prorogare gli orari della diffusione sonora in occasione di piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione allo scopo di potenziare l'offerta turistica;

TENUTO CONTO che la città nel periodo natalizio sarà interessata da una serie di eventi organizzati anche dall'Amministrazione Comunale che richiameranno una maggior affluenza di persone alle quali garantire la possibilità di ristoro ma anche una occasione di divertimento e di svago;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale riconosce il ruolo importante degli operatori economici che contribuiscono in modo considerevole alla valorizzazione turistica del territorio e all'incremento del tessuto economico;

RITENUTO di poter consentire, **per il periodo dal 19 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, in deroga** a quanto disposto con l'ordinanza n. 99 del 14.11.2025 di cui in premessa, una proroga agli orari di cessazione delle emissioni sonore nei Pubblici Esercizi interessati, nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di inquinamento acustico secondo quanto stabilito dalla L. 447/95 e ss.mm.ii. e dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2003;

RITENUTO, inoltre, con il medesimo provvedimento e con riferimento allo stesso arco temporale, **19 dicembre 2025 - 10 gennaio 2026,** di disciplinare le emissioni sonore riconducibili alle discoteche e sale da ballo già in possesso di formale autorizzazione

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTA la L. R. Calabria 34/2009
VISTA la Legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
VISTO il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2003
VISTA la Legge 241/1990 e successive modificazioni;

ORDINA

che, nell'intero territorio comunale, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza **nei Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, nonché i circoli privati, che effettuano piccoli intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione, in deroga a quanto disposto con l'Ordinanza Sindacale n. 99 del 14.11.2025 di cui in premessa, quando l'attività economica con esclusiva ospitalità interna, abbia richiesto l'autorizzazione al SUAP, corredata da Studio d'Impatto Acustico redatto da Tecnico Competente in Acustica che attesti che le attività di intrattenimento musicale possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art. 4 e 8 del DPCM 14/11/1997, con un valore limite di 60db(A) rilevati in facciata agli edifici con ambienti abitativi, ovvero di 40db(A) (rilevati nella stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa, qualora svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo, una proroga agli orari di cessazione delle emissioni sonore nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di inquinamento acustico secondo quanto stabilito dalla L. 447/95 e ss.mn.ii. e dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2003

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 19 DICEMBRE 2025 E IL 10 GENNAIO 2026

non potrà essere diffusa e riprodotta musica di qualsiasi natura all'interno

a) nelle notti tra il venerdì e il sabato, tra il sabato e la domenica e tra i prefestivi e i festivi, dopo le ore **02:00**
b) SOLO PER LA NOTTE TRA IL 31 DICEMBRE ED IL 1 GENNAIO DOPO LE ORE **4,00**

non potrà essere diffusa e riprodotta musica di qualsiasi natura all'esterno e nei dehors

c) nelle notti tra il venerdì e il sabato dopo le ore **01:00**
d) tra il sabato e la domenica, tra i prefestivi e i festivi, dopo le ore **02:00**

e) SOLO PER LA NOTTE TRA IL 31 DICEMBRE ED IL 1 GENNAIO DOPO LE ORE 3,00

ORDINA ALTRESI'

NEL MEDESIMO ARCO TEMPORALE 19 DICEMBRE 2025 - 10 GENNAIO 2026

che, nell'intero territorio comunale, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza all'interno di discoteche e sale da ballo già in possesso di formale autorizzazione, non potrà essere diffusa e riprodotta musica di qualsiasi natura

1 tutti i giorni, prefestivi e festivi dopo le ore **04,00**

STABILISCE

- i gestori degli esercizi pubblici sono inoltre tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l'igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio;
- che la presente ordinanza, nella parte relativa alle autorizzazioni amministrative, non si applica ai locali al chiuso che svolgono attività prevalente di pubblico spettacolo, i quali sono sottoposti al parere di agibilità della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi dell'art. 80 TULPS;

La presente ordinanza sostituisce integralmente tutte le precedenti di eguale oggetto e resta vigente fino alla emissione di nuova ordinanza che integri o sostituisca la presente.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile, per l'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) relative al rispetto degli orari delle emissioni sonore, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00 ovvero, ai sensi dell'art.16 L. n. 689/1981, al pagamento in misura ridotta pari ad euro 500,00 nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione della violazione, fatto salvo quanto previsto dagli articoli650, 659 e 660 del codice penale.

L'inosservanza alle prescrizioni di cui al punto 1) relative al mancato rispetto della normativa in materia di impatto acustico è punita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 447/95 (come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017), richiamato dall'art. 28 della L.R. n. 34/2009, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 20.000,00 euro, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650, 659 e 660 del codice penale.

In applicazione dell'art. 18 della legge n. 689/1981, la determinazione della misura della sanzione pecuniaria sarà effettuata con l'utilizzo dei criteri indicati nell'art. 11 della stessa legge.

a) In caso di violazione della presente ordinanza per due volte nel corso della sua vigenza è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per n. 2 (due) giorni consecutivi coincidenti con il venerdì e sabato successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
b) Nel caso di terza trasgressione nel periodo considerato la sanzione accessoria sarà applicata per n. 3 (tre) giorni consecutivi, coincidenti con il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.
c) Dopo la terza violazione, oltre la sanzione di cui al punto b), verrà disposto il divieto di svolgimento dell'attività secondaria di intrattenimento musicale per mesi sei.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Resta salva l'applicazione dell'art. 10 TULPS, con conseguente sospensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività principale, in caso di prosecuzione nella reiterazione delle violazioni alla presente ordinanza.

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del

Comune;

- trasmessa:
    - al Prefetto di Catanzaro;
    - al Questore di Catanzaro;
    - alla Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro;
    - al Commissariato P.S. di Catanzaro Lido;
    - Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Catanzaro;
    - Alla Guardia Costiera - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro;
    - al Comando di Polizia Locale;
    - all'ARPACAL;
    - all'Ufficio Stampa, per la divulgazione agli organi d'informazione;
    - al Settore Attività Economiche e SUAP;
    - al Settore Cultura e Turismo;
    - al Segretario Generale;
    - alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
    - all'ASP di Catanzaro –Dipartimento di Prevenzione e Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
    - Confcommercio di Catanzaro;
    - Confesercenti di Catanzaro;
    - CNA di Catanzaro;
    - CICAS Catanzaro;
    - Sindacati e Associazioni Balneari;
    - CODACONS Calabria;
    - ADUSBEF Catanzaro;
    - Casa del Consumatore Calabria;
    - Unione Consumatori;
    - Adiconsum.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

-
-

AVVERTE

Che qualora dovessero sorgere problemi legati al disturbo della quiete pubblica, saranno immediatamente adottati i necessari provvedimenti per limitare l'orario delle emissioni acustiche.

IL SINDACO

Firmato digitalmente da: Nicola Fiorita
Data: 19/12/2025 17:43:39